Lupino Francesca

Da: Sara Lamberti - Giano s.r.l. <sara.lamberti@giano-srl.com>
Inviato: giovedì 14 gennaio 2021 09:28
A: Lupino Francesca
Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ANSELMO SRL - SAVONA
Allegati: PRESA D'ATTO RICHIESTA RINNOVO.pdf; PROV. SV REGISTRO 30.pdf; S547 _DECR_DIRIG_2731_2013_0016.pdf; AUTORIZZAZIONE IN CORSO DI VAL.zip

Buongiorno dott.ssa Lupino,

come da ns colloquio intercorso lo scorso mese, sono a fare un riassunto della posizione di ANSELMO SRL in merito alla richiesta di rinnovo autorizzazione, formalizzata con presa d'atto dalla Provincia di Savona, che qui le allego.

- La società Anselmo srl è titolare di autorizzazione all'impianto sito in Comune di Savona in Via Quiliano n. 46, sede amministrativa ed operativa. Autorizzazione per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ai sensi dell'art. 208 del D. LGS 152/06 e smi. - Provvedimento n. 2017/4212 del 22/12/2017 ed integrazione n. 2019/4024 del 17/10/2019 (qui allegati nella loro completezza).
- La società era autorizzata in origine con provvedimento di tipo semplificato e pertanto iscritta al protocollo n. 30 del Registro Provincia di Savona, ed effettuava attività di recupero sottoposta a procedure semplificate (provvedimento allegato alla presente) con una quantità autorizzata pari ad oltre 30.000 tonnellate di potenzialità massima di impianto annuale.
- Era inoltre autorizzata con provvedimento di tipo ordinario per l'attività di autodemolizione n. 011/3913 del 06/06/2011.
- Con richiesta del 06.06.2013 presso gli enti competenti, compresa la Provincia di Savona, è stata inoltrata istanza volta ad ottenere il rinnovo della sopra descritta autorizzazione in regime semplificato.
- Nel contempo veniva inoltrata presso Regione Liguria pratica di verifica screening . La verifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 38/98, dando esito con decreto n. 2731 del 27/06/2013 (qui allegato) a non assoggettamento a procedura di VIA.
- Successivamente con comunicazione del 10/07/2013 l'Anselmo srl presentava formale richiesta di accorpamento delle due autorizzazioni in corso (ordinaria per autodemolizione + attività di recupero sottoposta a procedura semplificata).
- A seguito della comunicazione da parte della Provincia di Savona in data 06/08/2013 di avvio del procedimento relativo alla richiesta di accorpamento delle due distinte autorizzazioni l'Anselmo faceva rilevare quanto segue: "Fatti salvi ed invariati i quantitativi già autorizzati (autorizzazione della Provincia di Savona n. 30 del 06/09/2008) si richiede, in funzione delle mutevoli esigenze di mercato e della tipologia di attività per commesse che caratterizza principalmente l'Azienda, di calcolare l'importo dei diritti fidejussori sulla base dell'effettiva attuale produttività indicata nella documentazione trasmessa in data 24/07/2013. L'Azienda si riserva la facoltà, per il futuro, in funzione delle richieste del mercato, di incrementare i quantitativi in trattamento fino al raggiungimento della soglia massima autorizzata (autorizzazione della Provincia di Savona n. 30 del 06/09/2008) attraverso comunicazione e l'adeguamento fidejussorio agli Enti Competenti".

Unitamente alla richiesta di rinnovo, recentemente inviata agli enti competenti compresa la Regione Liguria, è stata rivolta istanza al fine di poter implementare i quantitativi gestiti all'interno del sito. Più precisamente per il punto 3.4 dell'allegato "B" del provvedimento di cui all'oggetto che recita "trattamento rifiuti speciali (R4-R5-R12-R13) (potenzialità massima giornaliera calcolati su base annua – 10.000 t/anno

pari a 33 t/giorno) corrispondenti ad uno stoccaggio massimo istantaneo pari a 25.000 m3" è stato richiesto un aumento ad una potenzialità massima giornaliera calcolata su base annua pari a 15.000 t/anno pari a 50 t/giorno, corrispondenti ad uno stoccaggio massimo istantaneo pari a 25.000 m3. E' stato inoltre evidenziato che pur richiedendo un aumento della quantità complessiva gestita, non è richiesto parimenti un aumento della quantità riferita allo stoccaggio massimo istantaneo. Questo perché i corposi investimenti già realizzati per le attrezzature dedicate al trattamento dei rifiuti, consentono un più agevole e veloce invio agli impianti di trattamento finale, decongestionando di fatto le superfici in uso all'impianto, non modificando la quantità di stoccaggio massimo istantaneo autorizzata.

E' richiesto inoltre l'incremento del codice cer dedicato ai rifiuti ingombranti (CER 200307 rifiuti ingombranti) derivanti da attività industriali e commerciali generati a valle del processo produttivo.

Tutto ciò premesso le chiedevo gentilmente un suo parere riguardo l'eventuale necessità di redigere verifica di screening oppure le cosiddette "liste di controllo" dedicate alle modifiche ed implementazioni.

Tenendo conto che il decreto del 2013 n. 2731 rilasciato a seguito di verifica screening ha evidenziato che l'attività è superiore alle 10 t/giorno senza specificare un limite massimo e che nelle conclusioni veniva evidenziato "..... che l'attività in questione non presenti effetti significativi e negativi sull'ambiente. Ciò anche in funzione del fatto che il recupero e il riutilizzo di materiali può essere considerato come attività avente effetti ambientali positivi....."

La ringrazio per la sua disponibilità e resto a disposizione per chiarimenti od integrazioni eventualmente necessarie.

Cordiali saluti.

Lamberti Sara

ANSELMO SRL
VIA QUILIANO 46
17100 SAVONA SV

cell. 3286640165
fisso ufficio 019880314